REGOLAMENTO (CEE) N. 1643/71 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1971
che instaura un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro provenienti dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro provenienti dalla Grecia hanno raggiunto nella campagna 1970 un volume di 22.000 tonnellate ; che tali importazioni superano di 10.000 tonnellate quelle del 1969 e di 18.000 tonnellate quelle del 1968 ;

considerando che per detto prodotto i prezzi d'offerta della Grecia sono di un livello corrispondente al 60-70 % del prezzo di costo dell'industria comunitaria ; che l'evoluzione delle importazioni provenienti dalla Grecia può pertanto aggravare la difficoltà di produzione e di smercio per i produttori comunitari ;

considerando che le massicce importazioni agli anzidetti prezzi bassissimi in provenienza dalla Grecia creano sul mercato della Comunità una situazione implicante una perdita di sbocchi per i prodotti di origine comunitaria ;

considerando che nelle principali zone di produzione della Comunità decine d'imprese trasformatrici di pomodori hanno dovuto in effetti cessare la loro attività nell'ultima campagna ; che una parte considerevole dell'attività di trasformazione della Comunità ha pertanto subìto danni irrimediabili ; che tale fenomeno è dovuto essenzialmente alla differenza esistente tra i prezzi d'offerta del prodotto importato nella Comunità e il prezzo di costo dell'industria comunitaria ;

considerando che l'arresto della produzione di dette imprese e l'incremento delle importazioni ingenera una contrazione delle possibilità di smercio per i pomodori freschi, sì da non potersi escludere per tale prodotto un'eccedenza di almeno 200.000 tonnellate per la campagna 1971 ;

considerando che per le imprese trasformatrici di pomodori ancora esistenti nella Comunità sono prevedibili effetti analoghi conseguenti ad importazioni effettuate in condizioni di prezzo e di qualità comparabili a quelle delle campagne precedenti ;

considerando che dalla valutazione della situazione del mercato sopra brevemente descritta si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni effettuate segnatamente in provenienza dalla Grecia con il beneficio del regime preferenziale previsto dall'Accordo di associazione con tale paese, perturbazioni gravi atte a tradursi in prezzi tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che in tali condizioni è necessario adottare misure di salvaguardia applicabili all'importazione dei concentrati di pomodoro provenienti dalla Grecia ;

considerando che le misure di salvaguardia devono essere definite in modo da non pregiudicare le importazioni effettuate in condizioni tali che la situazione del mercato non risulti aggravata a causa della loro ammissione ; che, a questo fine, misure di salvaguardia saranno applicabili parimenti alle importazioni da altri paesi terzi che rischino di perturbare il mercato comunitario ;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dalla Grecia e tenuto conto del regime particolare applicabile agli scambi tra la Comunità e tale paese, è opportuno fare ricorso ad un sistema di prezzi minimi all'importazione ; che, per poter controllare il rispetto di tale prezzo, occorre subordinare le importazioni alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato senza alcuna restrizione quantitativa ; che detti prezzi devono essere fissati, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del trattato, ad un livello tale che le importazioni in causa non possano più condurre a prezzi atti a compromettere gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 9 agosto 1971 tutte le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro (voce ex 20.02 C della tariffa doganale comune) provenienti dalla Grecia sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

2. Nelle condizioni definite all'articolo 2, gli Stati membri rilasciano il titolo a tutti gli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, nei dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Il titolo è rilasciato per operazioni da effettuare nel paese per il quale è stato stabilito. Esso può tuttavia coprire, per la quantità per la quale è stato rilasciato, i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi al mese in causa. Esso è valido per importazioni da effettuare nello Stato membro che lo ha rilasciato.

3. Le domande di titoli devono essere presentate indicando mese per mese le quantità di prodotti cui si riferiscono.

Articolo 2

Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato :

a) all'impegno scritto dell'importatore di garantire :

 aa) che l'importazione di al massimo il 105 % e almeno il 95 % della quantità indicata di prodotto sarà effettuata nel periodo di validità del titolo,

 bb) che tale importazione fa seguito ad un contratto per la vendita e la consegna franco frontiera della Comunità, o in una località situata fuori di quest'ultima, ad un prezzo superiore a quello che figura nell'allegato del presente regolamento per la qualità in causa e

 cc) che tale prezzo sarà effettivamente pagato ;

b) alla costituzione da parte dell'importatore di un deposito cauzionale di 3 u.c. per 100 kg di peso netto, che garantisce l'impegno di cui alla lettera a), aa), e

c) all'impegno scritto dell'importatore di versare una somma di 12 u.c. per 100 kg di peso netto qualora la prova del rispetto del prezzo minimo non sia stata fornita, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, entro un termine di sei mesi successivi alla scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione.

Articolo 3

Il titolo d'importazione deve indicare :

a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente,

b) la designazione del prodotto, con la sottovoce della tariffa doganale comune cui esso appartiene e il numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero,

c) il paese di provenienza del prodotto,

d) la quantità di prodotto espressa in chilogrammi di peso netto,

e) il mese per il quale è stato rilasciato.

Articolo 4

Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasmissibili dal titolare nel periodo di validità degli stessi. La trasmissione può intervenire a favore di un solo cessionario per titolo.

Gli effetti della trasmissione decorrono dall'iscrizione nel titolo, a cura dell'organismo emittente, del cognome, nome e indirizzo del cessionario e della data d'iscrizione, autenticata mediante apposizione del timbro dell'organismo.

L'iscrizione ha luogo su richiesta del titolare. Il cessionario non può trasmettere il diritto né retrocederlo al titolare.

Articolo 5

Il deposito cauzionale di cui all'articolo 2, lettera b), può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del titolo.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7,

a) il deposito cauzionale viene totalmente incamerato quando l'obbligo d'importazione non sia stato assolto durante il periodo di validità del titolo ;

b) il deposito cauzionale viene incamerato parzialmente se l'importazione effettuata è inferiore di oltre il 5 % alla quantità indicata nel titolo. L'importo incamerato è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel titolo, diminuita del 5 %, e la quantità effettivamente importata.

2. Il deposito cauzionale è svincolato immediatamente per le domande ritirate al più tardi l'ultimo giorno possibile per il rilascio del titolo ; se nel frattempo il titolo è stato rilasciato, lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla restituzione del titolo.

Articolo 7

1. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione decide, a richiesta dell'interessato, che l'obbligo d'importare è annullato e che il deposito cauzionale non viene incamerato, quando l'importa-

zione non possa essere effettuata nel periodo di validità del titolo a seguito di una circostanza considerata come caso di forza maggiore.

2. L'importatore fornisce, con documenti adeguati, la prova della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze riconosciute come caso di forza maggiore.

Articolo 8

1. La prova del rispetto del prezzo minimo è fornita dalla presentazione all'organismo emittente del titolo :

— del contratto di cui all'articolo 2, lettera a), bb), e

— di un documento bancario comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto definito nel contratto.

2. Le somme dovute a titolo dell'impegno di cui all'articolo 2, lettera c), sono riscosse dallo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

Articolo 9

Deve considerarsi peso netto ai sensi del presente regolamento il peso del prodotto, ivi compreso l'imballaggio immediato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Prezzi in u.c./100 kg di peso netto, dazi doganali esclusi

Contenuto di estratto secco		Merce sfusa in imballaggio immediato di 4 kg o più	Imballaggio immediato inferiore a 4 kg, ma uguale o superiore a 1,5 kg	Imballaggio immediato inferiore a 1,5 kg, ma uguale o superiore a 0,7 kg	Imballaggio immediato inferiore a 0,7 kg, ma uguale o superiore a 0,25 kg	Imballaggio immediato inferiore a 0,25 kg, ma uguale o superiore a 0,15 kg	Imballaggio immediato inferiore a 0,15 kg
Uguale o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	27,5	28,9	31,6	33,—	38,5	41,3
20	22	28,8	30,2	33,1	34,6	40,3	43,2
22	24	30,1	31,6	34,6	36,1	42,1	45,2
24	26	31,4	33,—	36,1	37,7	44,—	47,1
26	28	32,7	34,3	37,6	39,2	45,8	49,1
28	30	34,—	35,7	39,1	40,8	47,6	51,—
30	32	35,3	37,1	40,6	42,4	49,4	53,—
32	34	36,6	38,4	42,1	43,9	51,2	54,9
34	36	37,9	39,8	43,6	45,5	53,1	56,9
36	38	39,2	41,2	45,1	47,—	54,9	58,8
38	40	40,5	42,5	46,6	48.6	56,7	60,8
40	42	41,8	43,9	48,1	50,2	58,2	62,7
42	—	43,1	45,2	49,6	51,7	60,3	64,7